



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE**

**REGOLAMENTO DIDATTICO DI CORSO DI LAUREA MAGISTRALE**

**Corso di laurea magistrale in  
Storia dell'arte e conservazione dei beni storico artistici**

Classe di laurea magistrale n. LM-89 Storia dell'arte

**DM 270/2004, art. 12**

**R.D.A. art. 5**

**ADID**

## **Art. 1 Finalità**

1. Il presente regolamento didattico del corso di laurea magistrale in Storia dell'arte e conservazione dei beni storico artistici, di seguito denominato RAULM, definisce i contenuti dell'ordinamento didattico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma primo, del D.M. n. 270/2004 riguardante il "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei", di seguito denominato RAU.
2. L'ordinamento didattico e l'organizzazione del corso sono definiti nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.

## **Art. 2 Contenuti del Regolamento didattico di corso**

1. Il Regolamento didattico di corso definisce le modalità di applicazione dell'ordinamento didattico specificandone gli aspetti organizzativi.
2. Il Regolamento didattico di corso determina in particolare:
  - a) l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento, nonché delle altre attività formative;
  - b) l'eventuale articolazione in moduli degli insegnamenti;
  - c) gli obiettivi formativi specifici e i crediti di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
  - d) le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento;
  - e) gli specifici percorsi formativi o *curricula* offerti agli studenti;
  - f) le regole di presentazione dei piani di studio individuali ove necessario;
  - g) le tipologie delle forme didattiche, anche a distanza;
  - h) le tipologie degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
  - i) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza.
3. Il Regolamento didattico di corso, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma secondo, della Legge 341/1990, e dall'art. 12, comma primo del RAU, è approvato dal Senato accademico con le procedure previste dall'art. 49, comma secondo, dello Statuto.

## **Art. 3 Struttura e organizzazione del corso**

1. Il corso di laurea magistrale è organizzato e gestito sulla base dei seguenti atti:
  - a) ordinamento didattico;
  - b) quadro degli insegnamenti e delle attività formative;
  - c) piano degli studi annuale.
2. L'ordinamento didattico è contenuto nel Regolamento didattico d'Ateneo che è approvato dal Senato Accademico, sentito il Consiglio d'Amministrazione e il Consiglio degli studenti, ed è emanato con Decreto rettorale dopo l'approvazione del Ministro con il parere del Consiglio Universitario Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 11, comma primo della Legge 341/1990, ai sensi anche di quanto previsto dall'art. 11 del RAU.
3. Il quadro degli insegnamenti e delle attività formative è contenuto nel presente Regolamento didattico di corso di studio secondo quanto previsto dall'art. 12, comma secondo, lettere a) e b) del RAU, ed è emanato con Decreto rettorale.
4. Il piano annuale degli studi, definito in coerenza con il quadro degli insegnamenti e delle attività formative, è approvato annualmente dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Consiglio di Corso, e pubblicato nel Manifesto degli studi.

## **Art. 4**

## **Ordinamento didattico**

1. L'ordinamento didattico definisce la struttura e l'organizzazione del corso di laurea magistrale, individuando le modalità di applicazione dei vincoli definiti dalla classe di appartenenza del corso di laurea magistrale stesso. L'ordinamento didattico ai sensi del comma terzo dell'art. 11 del RAU in particolare determina:
  - a) la denominazione e la/le relativa/e classe/i di appartenenza;
  - b) gli obiettivi formativi del corso di laurea magistrale, in termini di risultati di apprendimento attesi anche con riferimento ai descrittori adottato in sede europea;
  - c) gli sbocchi professionali, anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;
  - d) il quadro generale delle attività formative, nel rispetto dei vincoli della classe di appartenenza;
  - e) i crediti assegnati alle attività formative di ciascun ambito, riferendoli, per quanto riguarda le attività formative previste nella lettera b) dell'articolo 10, comma 1, del RAU ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
  - f) le conoscenze richieste per l'accesso e le modalità di verifica della preparazione iniziale;
  - g) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
2. L'ordinamento didattico è definito nell'Allegato A del presente Regolamento, così come risulta dal sito ministeriale della Banca dati RAD.

### **Art. 5**

#### **Quadro degli insegnamenti e delle attività formative**

1. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative definisce per ogni *curriculum*:
  - a) l'elenco degli insegnamenti impartiti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari, e delle altre attività formative;
  - b) i moduli didattici in cui sono eventualmente articolati gli insegnamenti, con l'indicazione dei relativi settori scientifico-disciplinari;
  - c) i crediti assegnati a ciascun insegnamento o attività formativa;
  - d) gli obiettivi formativi specifici di ogni insegnamento;
  - e) le eventuali propedeuticità.
2. Il Quadro degli insegnamenti e delle attività formative è definito negli Allegati B1 e B2 del presente Regolamento.

### **Art. 6**

#### **Piano degli studi annuale**

1. Il Piano degli studi annuale determina le modalità organizzative di svolgimento del corso con particolare riguardo alla distribuzione degli insegnamenti nel biennio e in ciascun anno.
2. Il Piano degli studi viene proposto dal Consiglio di Corso o dalla Commissione didattica competenti, definito annualmente dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto dell'ordinamento didattico e del quadro degli insegnamenti e delle attività formative, e approvato dagli organi di governo dell'ateneo.
3. Il Piano degli studi annuale è pubblicato nel Manifesto degli studi.

### **Art. 7**

#### **Accesso al corso di laurea magistrale**

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, per essere ammessi a un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, o di un titolo di studio a essi equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo dalla vigente normativa. Sono inoltre richiesti specifici requisiti curriculari e un'adeguata personale preparazione.

2. Ai sensi dell'art. 8, comma 3 del Regolamento Didattico di Ateneo, i requisiti curricolari per l'ammissione al corso di laurea magistrale in Storia dell'arte e conservazione dei beni storico-artistici prevedono:

a) aver acquisito almeno 42 crediti formativi universitari (CFU) complessivi nei seguenti settori scientifico-disciplinari:

- L-ART/01 Storia dell'arte medievale;
- L-ART/02 Storia dell'arte moderna;
- L-ART/03 Storia dell'arte contemporanea;
- L-ART/04 Museologia e critica artistica e del restauro;
- L-ART/05 Discipline dello spettacolo;
- L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione;
- L-ANT/07 Archeologia classica;
- L-ANT/08 Archeologia cristiana e medioevale;
- L-ANT/09 Topografia antica;
- L-ANT/10 Metodologie della ricerca archeologica;
- L-OR/11 Archeologia e storia dell'arte musulmana;
- L-OR/16 Archeologia e storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
- L-OR/20 Archeologia, storia dell'arte e filosofie dell'Asia orientale;
- ICAR/15 Architettura del paesaggio;
- ICAR/16 Architettura degli interni e allestimento;
- ICAR/18 Storia dell'architettura;
- ICAR/19 Restauro.

di cui almeno 18 CFU nei settori L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/04.

Eventuali integrazioni curricolari in termini di CFU devono essere acquisite prima dell'iscrizione al corso di studio magistrale, mediante il superamento di singoli esami di corsi di studio o master di primo livello. Coloro i quali sono in possesso di diploma dell'Accademia di Belle Arti o di titolo dell'ordinamento antecedente il D.M. 509/1999 dovranno verificare il possesso dei requisiti curricolari rivolgendosi alla Commissione didattica del corso.

3. La verifica della personale preparazione e dell'attitudine dei candidati a intraprendere il corso di laurea magistrale in Storia dell'arte e conservazione dei beni storico-artistici, accertato il possesso dei requisiti curricolari di cui al comma 2, consisterà nella valutazione del curriculum degli studi e in un colloquio sulle discipline storiche e storico-artistiche nell'ambito cronologico che va dal Medioevo all'Età contemporanea. La verifica sarà effettuata da una Commissione formata da docenti del corso e nominata dal Consiglio di corso di studio. Il calendario dei colloqui sarà reso noto tramite pubblicazione nella pagina web del corso/nel Manifesto degli Studi.

4. Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale e del regolare progresso degli studi è in ogni caso necessario certificare il possesso di almeno 6 CFU o di aver raggiunto il livello B1 di un'altra lingua oltre quella italiana fra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Si devono inoltre saper utilizzare correttamente i principali strumenti informatici di base e della comunicazione telematica.

## **Art. 8**

### **Conseguimento del titolo di studio**

1. Per conseguire la laurea magistrale lo studente deve acquisire 120 crediti.
2. In considerazione del fatto che a ciascun anno corrispondono convenzionalmente 60 crediti, la durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
3. Il titolo di studio può essere conseguito anche prima del biennio, purché lo studente abbia acquisito i 120 crediti previsti dal piano di studi.

## **Art. 9**

### **Articolazione del corso di laurea magistrale**

1. Il corso di laurea magistrale in Storia dell'arte e conservazione dei beni storico artistici comprende attività formative raggruppate nelle seguenti tipologie:
  - a) attività formative caratterizzanti;
  - b) attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
  - c) attività a scelta dello studente;
  - d) attività formative relative alla preparazione della prova finale;
  - e) attività formative per ulteriori conoscenze linguistiche, per eventuali tirocini formativi, per le abilità informatiche, telematiche e relazionali o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. I crediti assegnati ad ognuna delle tipologie di cui sopra è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

#### **Art. 10 Attività di tirocinio**

1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare l'acquisizione di conoscenze dirette sul mondo del lavoro e delle professioni secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 142/1998, possono essere previsti periodi di tirocinio formativo in aziende e istituzioni. Il numero di crediti da attribuire alle attività di tirocinio è definito, per ciascun curriculum, nell'allegato B1 del presente Regolamento.
2. Le attività di tirocinio sono promosse e coordinate da un componente del Consiglio di Corso appositamente incaricato.

#### **Art. 12 Attività formative relative alla preparazione della prova finale**

1. La prova finale consiste nella preparazione e discussione di una tesi di laurea di buon livello scientifico e con contenuti di originalità, redatta sotto la guida di uno o più relatori. Essa costituisce il banco di prova della raggiunta maturazione da parte dello studente di un'autonoma capacità di ricerca, valutativa, critica e di giudizio e della sua capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace, con precisione terminologica e concettuale.
2. Deve essere presentata in forma di elaborato scritto e avere per oggetto un argomento rientrante in una delle discipline del corso.
3. Il numero di crediti da attribuire alla prova finale è definito nell'allegato B1 del presente Regolamento.

#### **Art. 12 Propedeuticità**

1. Ai fini di un ordinato svolgimento dei processi di insegnamento e di apprendimento devono essere rispettate le propedeuticità tra gli insegnamenti, come stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
2. L'elenco delle propedeuticità è riportato nell'allegato B2 del presente Regolamento.

#### **Art. 13 Percorsi formativi specifici**

Il corso non prevede percorsi curricolari differenziati.

#### **Art. 14 Presentazione dei piani di studio individuali**

Lo studente per particolari obiettivi formativi specificamente descritti e motivati può presentare alla Commissione Didattica/Consiglio di Corso domanda di approvazione di un Piano di studi individuale che deve essere compatibile con l'ordinamento didattico del Corso.

**Art. 15**  
**Tipologia delle forme didattiche**

La modalità di svolgimento degli insegnamenti e delle altre attività formative del corso è: convenzionale.

**Art. 16**  
**Prove di profitto**

La verifica dell'apprendimento degli studenti viene effettuata mediante prove d'esame le cui modalità sono disciplinate dal Regolamento Didattico d'Ateneo e dalle deliberazioni dell'organo collegiale della competente struttura didattica.

**Art. 17**  
**Obblighi di frequenza**

Non sono previsti obblighi di frequenza.

**Art. 18**  
**Riconoscimento di crediti formativi**

1. Gli eventuali studi compiuti con riguardo ai corsi di laurea ed ai corsi di laurea specialistica previsti dai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti in tutto o in parte ai fini del conseguimento del titolo di laurea magistrale del presente Corso.
2. In caso di passaggio o trasferimento il riconoscimento degli studi pregressi avviene nel rispetto dei criteri definiti dal Regolamento Didattico d'Ateneo. In caso di passaggio o trasferimento di uno studente proveniente da un corso afferente alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico – disciplinare non può essere inferiore al 50% di quelli già maturati.
3. Il riconoscimento viene proposto dalla Commissione Didattica e approvato dal Consiglio di Corso.
4. Il riconoscimento, in termini di crediti formativi utili per il conseguimento del titolo, di conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario, alla cui progettazione e realizzazione l'Università concorre, non può essere superiore a 12 crediti.

**Art. 19**  
**Natura del presente Regolamento**

Il presente regolamento ha la natura di Regolamento di Corso di studio previsto dall'art. 12 del D.M. 270/2004.

**Art. 20**  
**Entrata in vigore del presente Regolamento**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di emanazione con Decreto rettorale.